



## TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE IX CIVILE

Il Tribunale di Milano, sezione Nona civile, in composizione collegiale e così composto

Dr.ssa Gloria Servetti  
Dr. Olindo Canali  
Dr.ssa Rosa Muscio

Presidente  
giudice rel.  
giudice

riunito in Camera di Consiglio, in data **5 Dicembre 2014**  
sentita la relazione del giudice relatore,  
letti gli atti e, in particolare, i verbali di udienza,  
ha pronunciato il seguente

### DECRETO (artt. 317-bis c.c., 737 c.p.c.)

Nel procedimento nr. 6073\13 promosso con ricorso da

**MOGLIE** \_n. Milano res. J Via C.F.  
rappresentata e difesa dall'avv. Elena Fratelli nel cui studio in Gorgonzola  
elegge domicilio giusta delega in margine al ricorso introduttivo

Nei confronti di

**MARINO** C.F. J res. in  
va rappresentato e difeso dall'avv. elett. dom. presso lo  
studio dell'avv. J in Milano giusta delega a margine dell'atto di  
costituzione

\*\*\*

a) Il decreto in data 12.12.2013 del Tribunale così disponeva:

*omissis*

P.Q.M.

Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni della separazione consensuale contenute nel verbale ex art. 711 c.p.c sottoscritto dalle parti in data . 2011 ed omologata dal Tribunale di Milano in data . 2011


1. affida i minori \ al Comune di , affinché, attraverso i Servizi Sociali competenti ti mantenga collocati presso la residenza della madre in ( via ,
  - dispone che i Servizi Sociali di , in eventuale sinergia e collaborazione con i Servizi Sociali di
  - prendano in carico il nucleo familiare;
  - regolamentino i tempi e le modalità di frequentazione tra il padre ed i figli;
  - predispongano un'attività di supporto alla genitorialità a favore della madre
  - predispongano un'attività di monitoraggio dei rapporti tra il padre ed i figli evidenziando le difficoltà e criticità del sig. **MARITO** con eventuale riferimento all'abuso di sostanze voluttuarie ) che siano di pregiudizio all'equilibrio psicofisico dei minori ed al loro sviluppo psicosociale;
  - predipongano - anche eventualmente in collaborazione con la competente UOMPIA - un'attività di monitoraggio sulle difficoltà scolastiche, alimentari, sociali di **MINORE** con particolare riguardo alla già evidenziata tendenza di **MINORE** ad assumere sostanze voluttuarie pregiudizievoli per la sua salute ed all'atteggiamento dell'uno o dell'altro dei genitori nei confronti di tali condotte;
  - predispongano un percorso di mediazione familiare immediatamente comunicando alla A.G. i rifiuti o le difficoltà frapposte dall'uno o dall'altro genitore che siano di ostacolo all'iniziativa di mediazione
  - redigano e trasmettano entro il **30 Giugno 2014** una relazione sull'attività compiuta con indicazione del mili assetto di affidamento e collocamento dei figli;
2. assegna termine alle parti entro il **10 Luglio 2014** per il deposito di osservazioni sulla relazione dei Servizi sociali e la specificazione delle domande;
3. riserva ogni provvedimento successivamente al deposito della relazione ed al deposito delle osservazione delle parti.

**b) Con successivo decreto in data 14.7.2014 il Tribunale**

Omissis

"a parziale modifica del provvedimento emesso in data 12\12\2013-9\1\2014

- a) Assegna termine al Comune di i di far pervenire entro il 30 ottobre 2014 aggiornata relazione sull'attività delegata con il provvedimento in data 12\12\2013-09\01\2014;
- b) Assegna termine al Comune di di far pervenire entro il medesimo termine del 30 ottobre 2014 aggiornata relazione sul percorso del sig. **MARITO**
- c) Assegna termine alle parti fino al 10 Novembre 2014 per il deposito di osservazioni sulle relazioni dei Servizi Sociali;
- d) Conferma per quanto di ragione il provvedimento emesso in data 12\12\2013-09\01\2014;
- e) Riserva ogni provvedimento definitivo nei termini di legge successivamente al deposito delle autorizzate note di parte."





c) Con relazione in data 24.10.2014 i Servizi Sociali di I segnalano come il signor **MARINO** "nonostante la separazione sia già effettiva da tre anni, sembra faticare nell'accettazione della stessa come dimostrano le chiamate e i messaggi di insulti alla ex moglie e le telefonate insistenti ai figli durante i week end per sapere con chi sono, cosa fanno e per capire se c'è il compagno della madre"..."entrambi i coniugi hanno riportato una gelosia morbosa del signor **MARINO** nei confronti della signora **MOGLIE**. La stessa relazione riporta severe criticità in **MINORE** che ha alternato momenti di bulimia incontrollata a "modalità più funzionali" per esprimere il suo disagio emotivo, finendo, nel corso dell'estate, per perdere 7 kg. apparendo più motivata rispetto alla cura della sua salute. "Anche nei confronti della criticità di **MINORE**" segnalano i Servizi Sociali - il signor **MARINO** sembra poco comprenderne le motivazioni nonostante le richieste della ragazza antepo-  
nendo a queste la conflittualità nei confronti della ex moglie".  
Nei confronti del padre **MINORE** ha sentimenti altalenanti: non si sente mai 'scelta' dal papà il quale, dal canto suo, "fatica a sintonizzarsi con i suoi bisogni. La figura del papà per **MINORE** è poco credibile e fragile".  
Il figlio **MINORE** manifestando forti problemi comportamentali all'interno del contesto scolastico, non appare in grado di rispettare l'autorità "...soprattutto se femminile, e tende a sminuirlo legittimato dal padre: per esempio in un'occasione, il minore, alla presenza del padre, ha chiamato 'puttana' al sorella e il padre non è intervenuto".  
Riferiscono i Servizi come **MINORE** sia "caratterizzato" da una voracità che appare indice di un disagio emotivo che esprime "non funzionando in maniera adeguata" in alcuni ambiti: la scuola, l'attività sportiva che non vuole più fare, il rapporto con gli adulti ed i pari.  
Dicono, ancora, i Servizi, di come il rapporto tra padre e figlio sia simmetrico: il signor **MARINO** si pone in posizione paritaria rispetto al minore che giustifica continuamente, non vedendo mai alcun tipo di problema. **MINORE** pur affettivamente legato al padre, lo rispetta poco poiché il signor **MARINO** tende ad essere poco contenitivo.  
Sentito al colloquio dagli assistenti sociali **MINORE** riporta quanto già anticipato dalla madre, ovvero l'uso dell'alcool da parte del padre durante i week end e la sua preoccupazione che possa litigare con qualcuno. **MINORE** inoltre il padre avrebbe detto a **MINORE** "oggi bevo ma da domani smetto perché tra due mesi ho i controlli al N.O.A.". Ancora più severa nei confronti del signor **MARINO** la relazione dei Servizi Sociali del Comune di ai quali il signor **MARINO** avrebbe riferito di non avere in atto un percorso continuativo con il N.O.A.: "tale atteggiamento - osservano i Servizi - fa supporre una scarsa consapevolezza della sua reale dipendenza dall'alcool, questo lo porta ad una forte resistenza rispetto ad un opportuno trattamento. Inoltre sembra opportuno riferire che alla domanda diretta degli operatori rispetto all'utilizzo di alcool, il signor **MARINO** afferma di farne uso ma in modo limitato".  
La relazione dei Servizi Sociali di si conclude suggerendo il mantenimento dell'affido all'Ente di entrambi i minori con competenza rispetto agli aspetti educativi, scolastici e sanitari, la regolamentazione delle visite e delle telefonate tra il padre ed i figli, la prescrizione di controlli periodici del signor **MARINO** N.O.A. dell'intervento di assistenza domiciliare presso l'abitazione paterna e materna per un supporto nell'acquisizione di maggiori competenze genitoriali.

d) Ritiene il Tribunale, richiamate le motivazioni del decreto emesso in data 12.12.2013, che le relazioni dei Servizi Sociali in atti impongano di mantenere l'attuale assetto atteso, in particolare, le difficoltà dei figli minori palesemente riconducibili alla conflittualità in atto. Emergono in particolare le condotte disfunzionali del padre che, da un lato, non riesce a relazionarsi secondo le modalità proprie della funzione genitoriale nei confronti della figlia **MINORE** e dall'altro appare del tutto inadeguato accogliere le già insorte difficoltà relazionali



(soprattutto in ambito scolastico) evidenziate da **MUNDRÉ 2**

All'Ente Affidatario va conferita la delega ad assumere le decisioni più rilevanti sui percorsi terapeutici ritenuti opportuni per contenere le condotte problematiche di entrambi i minori.

Occorre pertanto mantenere l'affidamento dei minori all'Ente (Comune di \_\_\_\_\_ e proseguire con prevalente loro collocamento presso la madre.

Sarà, altresì, mantenuta a cura dei Servizi Sociali competenti, anche l'attività di monitoraggio dei rapporti tra il padre ed i figli indicando al signor **MARIN** il rispetto scrupoloso delle indicazioni in ordine al percorso Terapeutico presso il N.O.A., salve evidenti ripercussioni in tema di limitazione della sua responsabilità genitoriale.

I Servizi Sociali proseguiranno il monitoraggio delle criticità relazionali e comportamentali dei due minori mantenendo, sul punto, la sinergia con l'U.O.N.P.I.A.

Quanto alle accessorie domande avanzate dalla signora **MARIN** osserva il Tribunale come lo sviluppo della procedura ha consentito di accertare l'inosservanza dei provvedimenti emessi da parte del signor **MARIN** che va ammonito, pertanto, al rispetto delle clausole separatili e dei provvedimenti contenuti nei precedenti decreti e nel presente.

Quanto alle richieste del risarcimento dei danni ritiene il Collegio non sussistenti i presupposti di cui all'art 709 ter c.p.c.

Invero la situazione di difficoltà in atto va ricondotta alla conflittualità tra le parti e alla loro modalità di relazione secondo caratteristiche personali che, ben evidenziate dalle relazioni in atti, hanno reso estremamente difficile la negoziazione di un razionale assetto separatile che preservasse i minori dalla non risolta crisi coniugale.

La soccombenza del signor **MARIN** comporta la sua condanna alla rifusione della metà delle spese di lite che si liquida, per l'effetto e per tale quota, in euro 1.250,00 oltre IVA, CPA e spese accessorie come per legge, dovendosi ritenere compensata tra le parti la rimanente metà.

Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni della separazione consensuale contenute nel verbale ex art. 711 c.p.c sottoscritto dalle parti in data \_\_\_\_\_ 2011 ed omologata dal Tribunale di Milano in data \_\_\_\_\_ 2011

1. affida i minori \_\_\_\_\_ al Comune di \_\_\_\_\_, affinché, attraverso i Servizi Sociali competenti li mantenga collocati presso la residenza della madre in via \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_
2. delega l'ente affidatario ad assumere tutte le decisioni relative ai percorsi terapeutici ritenuti opportuni per contenere le condotte problematiche dei minori;
3. dispone che i Servizi Sociali di \_\_\_\_\_, in eventuale sinergia e collaborazione con i Servizi Sociali di \_\_\_\_\_ mantengano la presa in carico del nucleo familiare regolamentando i tempi e le modalità di frequentazione tra il padre ed i figli;
4. mantengano in atto l'attività di supporto alla genitorialità a favore della madre
5. mantengano in atto l'attività di monitoraggio dei rapporti tra il padre ed i figli;
6. segnalino alla A.G. competente (Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni) per i provvedimenti di competenza le difficoltà e criticità del sig. **MARIN** ( con eventuale riferimento all'abuso di sostanze voluttuarie ) che siano di pregiudizio all'equilibrio psicofisico dei minori ed al loro sviluppo psicosociale;
7. mantengano in atto - sempre proseguendo l'eventuale collaborazione con la competente U.O.M.P.I.A. - l'attività di monitoraggio sulle difficoltà scolastiche, alimentari, sociali di **MUNDRÉ** con particolare riguardo alla già evidenziata tendenza di **MUNDRÉ** ad assumere sostanze voluttuarie pregiudizievoli per la sua salute

- ed all'atteggiamento dell'uno o dell'altro dei genitori nei confronti di tali condotte e per quanto concerne <sup>MARINO</sup> ai suoi comportamenti in ambito scolastico;
8. segnala al signor <sup>MARINO</sup> la necessità di frequentare con regolarità presso il competente N.O.A. il percorso terapeutico;
9. Visto l'art. 709 ter c.p.c.
- a) ammonisce il signor <sup>MARINO</sup>, all'osservanza delle clausole separatili nonché dei provvedimenti emessi con il decreto in data 12.12.2013 e con il presente decreto;
- b) rigetta la domanda di risarcimento danni formulata dalla signora <sup>MOGLIE</sup>
10. Condanna il signor <sup>MARINO</sup> alla rifusione a favore della signora <sup>MOGLIE</sup> della metà delle spese di lite che si liquida, per l'effetto e per tale quota, in euro **1.250,00 oltre IVA, CPA e spese accessorie come per legge**, dovendosi ritenere compensata tra le parti la rimanente metà.

Decreto immediatamente efficace.

Il Giudice rel. est.  
Olindo Canali



Il Presidente  
Dr.ssa Gloria Servetti

